DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2019 558/2019/R/EEL

MODIFICA DEL TESTO INTEGRATO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (TISDC) E POSTICIPO DEI TERMINI PER LA SUA APPLICAZIONE NEL CASO DI RETI ELETTRICHE PORTUALI E AEROPORTUALI INSERITE NEL REGISTRO DEGLI ASDC DOPO IL 31 DICEMBRE 2019. AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEGLI ALTRI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (ASDC)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1093^a riunione del 19 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 28 gennaio 1994, n. 84/94;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116:
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: decreto-legge 244/16);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: DPR 235/77);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: Nota integrativa 22 gennaio 2010);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, 156/07, e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A:
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10), e le relative Tabelle;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 582/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2018, 613/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 613/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 680/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 680/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 269/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2019/R/eel);
- la lettera della Società Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. (di seguito: Bayer HealthCare Manufacturing) del 28 giugno 2019, prot. Autorità 17322 del 1 luglio 2019 (di seguito: lettera del 28 giugno 2019).

CONSIDERATO CHE:

• l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;

- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- la legge 99/09 e il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, di attuazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 27, della medesima legge 99/09, hanno, tra l'altro, prescritto all'Autorità di individuare le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita per gli utenti connessi alle Reti Interne di Utenza (RIU) e alle altre reti private esistenti;
- successivamente, l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha attuato nell'ordinamento nazionale la disciplina relativa ai cosiddetti Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che "i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009";
- in particolare, il citato articolo 28 della direttiva 2009/72/CE prevede:
 - al paragrafo 1, che "Gli Stati membri possono stabilire che le Autorità nazionali di regolamentazione o altre Autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:
 - a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure
 - b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.";
 - al paragrafo 4, che "L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.";
- la Commissione Europea, con la Nota integrativa 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi in merito alla disciplina comunitaria relativa ai SDC. In tale nota, in particolare, la Commissione Europea evidenzia che:
 - i SDC, quanto alla natura dell'attività esercitata, sono sistemi di distribuzione realizzati all'interno di siti geograficamente limitati;
 - i SDC possono essere localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come, a titolo di esempio, gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento;
 - gli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggetti che erogano servizi condivisi o i soli nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione ovvero legati a quest'ultimo da un vincolo simile (la

Commissione Europea al riguardo precisa che i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione ovvero legati a quest'ultimo da un vincolo simile devono essere individuati con flessibilità, ammettendo anche i nuclei familiari per i quali esistono rapporti lavorativi con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario a cui afferiva il proprietario del SDC), oltre che, eventualmente, produttori di energia elettrica;

- il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE ("per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati") attiene a configurazioni impiantistiche in cui vari soggetti condividono una rete che consente l'ottimizzazione dell'approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali. Simile fattispecie si rinviene comunemente in siti industriali in cui il calore prodotto da un sistema cogenerativo è utilizzato, per i rispettivi processi produttivi, dai diversi soggetti ivi presenti; il citato requisito si ritiene parimenti rispettato qualora i diversi soggetti presenti in sito necessitino di operare con standard elettrici diversi da quelli comunemente applicati alle reti pubbliche (ad esempio, con frequenza di rete diversa);
- la legge 99/09 sembra non prevedere nuove reti private rinviando al recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia; analogamente, l'articolo 38 del decreto legislativo 93/11, che si limita a identificare i SDC soltanto con le reti private di cui alla legge 99/09, nulla esplicita in merito alla possibile realizzazione di nuovi SDC, mentre la direttiva 2009/72/CE non pone vincoli temporali al riguardo;
- il decreto-legge 244/16, all'articolo 6, comma 9, ha previsto tra l'altro che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, "le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi".

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di RIU e di altre reti private esistenti, con l'approvazione della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), completando così il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, che:
 - a) l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti pubbliche e SDC);
 - b) rientrino fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica ai sensi degli articoli 1, 3 e 9 del decreto legislativo 79/99. All'interno di tale insieme il TISDC distingue due sottoinsiemi: le reti elettriche utilizzate da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) per l'erogazione del servizio di trasmissione e le reti di

- distribuzione (reti gestite dalle imprese distributrici concessionarie, cioè da soggetti titolari di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99);
- c) rientrino fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui al comma 6.1 del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie ai sensi del decreto legislativo 79/99, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati ovvero dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
- d) all'interno dell'insieme dei SDC rientrino i seguenti due sottoinsiemi: RIU e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC), questi ultimi intesi come le reti elettriche private, diverse dalle RIU, esistenti ovvero autorizzate alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfino i requisiti dei SDC;
- e) siano istituiti presso l'Autorità il Registro delle RIU e il Registro delle reti elettriche private qualificate come ASDC (di seguito: Registro degli ASDC);
- f) i gestori dei SDC siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari ai sensi del decreto legislativo 79/99, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE; ciò in quanto i SDC sono reti di distribuzione a tutti gli effetti;
- g) i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009) e, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), ovvero, in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- con particolare riferimento a quanto descritto nelle precedenti lettere b) e c), l'Autorità, nell'inquadrare, per finalità regolatorie, le diverse tipologie di reti tra le reti pubbliche e i SDC:
 - ha ricompreso nella categoria di "reti elettriche pubbliche" le reti elettriche utilizzate da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione e le sole reti di distribuzione di energia elettrica gestite dalle imprese distributrici concessionarie, cioè da soggetti titolari di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99; ciò con l'intento di ricomprendere in tale categoria tutte, e soltanto, le reti i cui gestori sono gravati dall'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta (c.d. reti con obbligo di connessione di terzi);

ha inteso ricomprendere nella categoria di "reti elettriche private" tutte quelle reti elettriche gestite da soggetti che non sono titolari di una concessione (di trasmissione o di distribuzione) rilasciata ai sensi del decreto legislativo 79/99 e che quindi non hanno l'obbligo di connettere tutti i terzi; la finalità di tale categoria, e della regolazione a essa correlata, è quella di assicurare l'applicazione, anche nelle reti senza obbligo di connessione di terzi (quindi configurazioni impiantistiche chiuse e diverse da quelle previste dal decreto legislativo 79/99), dei generali principi di derivazione comunitaria in tema di distribuzione, quali quello dell'obbligo di accesso di terzi (c.d. third party access – TPA) in forza del quale ogni soggetto connesso a una rete può scegliere sul mercato libero il proprio venditore;

• l'articolo 9 del TISDC stabilisce, tra l'altro, che:

- ai fini della ricomprensione nel Registro degli ASDC, i gestori dei potenziali ASDC, entro il 30 settembre 2018, avrebbero dovuto inviare all'Autorità, e, per conoscenza, al gestore della rete pubblica su cui insiste il punto di interconnessione principale e all'impresa distributrice concessionaria responsabile sul territorio su cui insiste la maggior parte della rete privata (se diversa), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della rete privata che si ritiene sia classificabile come ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna;
- nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o un apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di richiesta in data successiva al 30 settembre 2018;
- Terna, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2020 nel caso degli ASDC, pubblichi sul proprio sito internet, in apposite sezioni tra esse distinte, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni su cui insiste la rete privata, garantendone il tempestivo aggiornamento e mantenendo l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, i Registri delle RIU e degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati sul sito di Terna (comma 9.11 del medesimo TISDC):
- fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2020 nel caso degli ASDC, rispetti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal Testo Integrato Settlement, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.12 del medesimo TISDC, ferma restando la necessità di mantenere

- aggiornata la relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche dell'ASDC;
- il gestore di un SDC comunichi all'Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione del SDC dal Registro delle RIU ovvero dal Registro degli ASDC;
- le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC trovano applicazione a decorrere:
 - dal 1 gennaio 2018 nel caso di RIU;
 - dal 1 luglio 2019 nel caso di ASDC diversi da quelli di cui al successivo alinea;
 - dal 1 gennaio 2020 nel caso di reti portuali che potranno essere classificate come ASDC.

Fino alle predette date i diversi ASDC continuano a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel;

- il primo elenco di reti elettriche private qualificate come RIU è stato inizialmente definito con la Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 52/10. Tale elenco, dopo l'entrata in vigore del TISDC, è confluito nel Registro delle RIU che, nel corso degli anni, ha subito più volte modifiche e integrazioni, da ultimo quelle apportate con la deliberazione 426/2018/R/eel e con la deliberazione 269/2019/R/eel;
- il Registro degli ASDC è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione 530/2018/R/eel ed è stato integrato con le successive deliberazioni 613/2018/R/eel, 680/2018/R/eel e 269/2019/R/eel; l'attuale Registro include 23 ASDC.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 680/2018/R/eel e con la deliberazione 269/2019/R/eel, l'Autorità ha rinviato a successivi provvedimenti le decisioni in merito alla ricomprensione nel Registro degli ASDC delle reti elettriche dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, al fine di effettuare approfondimenti in merito all'applicazione della disciplina degli ASDC alle reti portuali. La società Port Utilities S.p.A. (di seguito: Port Utilities), concessionario dell'attività di gestione dei relativi servizi portuali, ivi inclusa la distribuzione di energia elettrica, infatti, nel presentare l'istanza per l'inclusione delle reti dei medesimi porti nel Registro degli ASDC, ha evidenziato che tale richiesta è stata fatta a scopo cautelativo. La medesima società ha sollevato perplessità sull'applicazione della disciplina degli ASDC alle reti portuali, ritenendo che le attività svolte nei porti, ivi inclusa l'attività di distribuzione di energia elettrica, siano da collocare nell'ambito dei servizi portuali di interesse generale e che i medesimi servizi portuali siano disciplinati dalle leggi speciali in materia portuale e non dalle norme generali comunitarie e nazionali inerenti ai mercati dell'energia elettrica;
- le considerazioni critiche svolte da Port Utilities non sono fondate per i seguenti motivi:
 - indipendentemente dal fatto che le reti site nei sistemi portuali o nei sedimi aereoportuali siano gestite sulla base di concessioni rilasciate da enti diversi da

quelli previsti dal decreto legislativo 79/99, ciò che assume valore decisivo è il fatto, ribadito anche dalla Commissione europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che le attività erogate mediante le infrastrutture elettriche presenti nei porti e aeroporti sono, a tutti gli effetti, attività di distribuzione di energia elettrica come definita dall'articolo 2, comma 14, del decreto legislativo 79/99 e, come tale, sottoposta ai poteri di regolazione ed *enforcement* attribuiti all'Autorità dal medesimo decreto legislativo e, ancor prima dalla legge 481/95, nonché dal decreto legislativo 93/11. I poteri di regolazione dell'Autorità si estendono, infatti, a tutti i segmenti della filiera in cui si articolano i settori regolati e ciò indipendentemente dal titolo in base al quale una certa attività viene esercitata (sia essa svolta sulla base di una concessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero sulla base di un altro titolo);

- sotto il profilo della gestione delle reti di distribuzione di energia elettrica nei sistemi portuali e aeroportuali, il soggetto che distribuisce energia elettrica all'interno dei medesimi sistemi, qualora non sia il soggetto concessionario competente nella relativa area territoriale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99, non è sottoposto, proprio in ragione delle caratteristiche peculiari di tali reti elettriche (e della scelta compiuta dall'Autorità che ha eventualmente rilasciato il titolo concessorio), a un obbligo di connessione di tutti i terzi; l'obbligo di connessione di tutti i terzi è tipico, invece, della gestione delle infrastrutture elettriche affidate mediante concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- in forza del quadro giuridico vigente e alla luce della normativa comunitaria in materia, l'Autorità può, quindi, prevedere, come fatto in sede di approvazione del TISDC con la deliberazione 539/2015/R/eel, che a tali reti (portuali e aeroportuali) si applichi la regolazione prevista per i SDC, in considerazione del fatto che la normativa comunitaria colloca tali reti all'interno dei SDC e che, sul piano gestionale e regolatorio, le reti portuali e aeroportuali sono fattispecie che appaiono più prossime agli ASDC piuttosto che alle reti di distribuzione di energia elettrica gestite dai gestori concessionari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 79/99: ciò in virtù del fatto che le prime, come gli ASDC, sono "reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili", mentre le reti di distribuzione gestite dai gestori concessionari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 sono "reti con obbligo di connessione di terzi";
- quanto evidenziato nel precedente alinea risulta coerente con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, nella parte in cui nell'individuare le modalità di applicazione degli oneri generali di sistema all'energia elettrica prelevata, stabilisce che le parti variabili degli oneri generali di sistema devono essere applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi; con ciò implicitamente evidenziando una differenziazione non tanto sotto il profilo giuridico tra reti pubbliche o private, ma piuttosto sotto il profilo regolatorio tra reti con obbligo di connessione di terzi e altre reti elettriche (queste ultime prive del predetto obbligo generale);

tuttavia, il riferimento compiuto dal TISDC ai concetti di rete pubblica e rete privata può aver effettivamente ingenerato confusione e dubbi interpretativi, quali quelli sollevati dalla società Port Utilities; in tale contesto, alcuni gestori di infrastrutture di rete site in porti e in aeroporti potrebbero aver senza colpa ritenuto che la disciplina del TISDC non si applicasse loro o, in alternativa, potrebbero aver deciso di attendere i chiarimenti dell'Autorità sopra riportati.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- Bayer Healthcare Manufacturing, in qualità di gestore della rete privata sita nel Comune di Garbagnate Milanese (MI), denominata "Bayer Garbagnate Milanese" e identificata con il codice distributore 611, con lettera del 28 giugno 2019 ha richiesto la cancellazione della predetta rete privata dal Registro degli ASDC a decorrere dalla data del 1 luglio 2019 in quanto, a seguito della connessione alla rete pubblica dell'unica unità di consumo diversa da quella nella titolarità del predetto gestore di rete, sono venuti meno i requisiti per la classificazione del sistema tra gli ASDC;
- la Società CBRE GWS Technical Division S.p.A. (di seguito: CBRE GWS Technical Division), in qualità di gestore dell'ASDC denominato "Complesso via Monte Rosa, n. 91" e identificato con il codice distributore 653, ha segnalato all'Autorità la necessità di aggiornare l'indirizzo della propria sede legale.

RITENUTO CHE:

- al fine di superare i dubbi sollevati e assicurare chiarezza agli operatori interessati, in merito alla disciplina applicabile, sulla base di quanto sopra chiarito, sia opportuno adeguare la regolazione del TISDC utilizzando, in luogo dei riferimenti alle categorie di reti pubbliche e reti private, le categorie di reti con obbligo di connessione di terzi e reti senza obbligo di connessione di terzi;
- tuttavia, poiché il TISDC, in coerenza con la finalità di definire una disciplina semplificata della regolazione ordinaria del servizio di distribuzione, pone in capo ai gestori dei SDC comunque un obbligo di connettere le sole utenze che dovessero sorgere all'interno del perimetro territoriale in cui insiste la propria rete (c.d. utenze connettibili), al fine di evitare nuove incertezze applicative derivanti dalla presenza di tali obblighi di connessione e dal contestuale espresso impiego del concetto di rete senza obblighi di connessione di terzi, sia opportuno sostituire, nel TISDC, la dizione "reti con obbligo di connessione di terzi" alla precedente "reti pubbliche", nonché la dizione "reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili" alla precedente "reti private", a parità di significato e di effetti;
- posticipare dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2021 l'applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC nel solo caso delle reti portuali e aeroportuali inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019, al fine di concedere ai relativi gestori un congruo periodo per effettuare tutte le attività propedeutiche previste dal TISDC;

- modificare il comma 9.11 del TISDC al fine di posticipare al 1 gennaio 2021 la data
 a decorrere dalla quale Terna sia tenuta a pubblicare sul proprio sito internet il
 Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi
 codici identificativi e i Comuni su cui insiste la rete privata, garantendone il
 tempestivo aggiornamento e mantenendo l'archivio storico delle variazioni societarie
 che interverranno;
- aggiornare il Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del TISDC, sostituendo la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel (già aggiornata, da ultimo, con la deliberazione 269/2019/R/eel) con la *Tabella 1* allegata al presente provvedimento al fine di:
 - a) inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2020, la rete elettrica denominata "Porto Civitavecchia", gestita da Port Utilities, sita nei Comuni di Civitavecchia (RM) e Tarquinia (VT) e identificata con il codice distributore 618;
 - b) inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2020, la rete elettrica denominata "Porto Fiumicino", gestita da Port Utilities, sita nel Comune di Fiumicino (RM) e identificata con il codice distributore 619;
 - c) inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2020, la rete elettrica denominata "Porto Gaeta", gestita da Port Utilities, sita nel Comune di Gaeta (LT) e identificata con il codice distributore 620;
 - d) escludere, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, la rete elettrica denominata "Bayer Garbagnate Milanese", gestita da Bayer Healthcare Manufacturing, sita nel Comune di Garbagnate Milanese (MI) e identificata con il codice distributore 611;
 - e) aggiornare, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, l'indirizzo della sede legale della Società CBRE GWS Technical Division, gestore dell'ASDC denominato "Complesso via Monte Rosa, n. 91", sito nel Comune di Milano (MI) e identificato con il codice distributore 653

DELIBERA

- 1. di modificare il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi come di seguito descritto:
 - nel titolo del medesimo TISDC, le parole "altre reti private" sono sostituite dalle seguenti parole: "altri sistemi di distribuzione chiusi";
 - all'interno del TISDC sostituire:
 - le parole "gestore di rete concessionario" con le seguenti parole: "gestore di rete con obbligo di connessione di terzi";
 - le parole "gestore di rete privata" e "gestore della rete privata" con le seguenti parole: "gestore di rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili";
 - le parole "rete pubblica" con le seguenti parole: "rete con obbligo di connessione di terzi";

- le parole "reti pubbliche" con le seguenti parole: "reti con obbligo di connessione di terzi";
- le parole "rete privata" con le seguenti parole: "rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili";
- le parole "reti private" con le seguenti parole: "reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili";
- all'articolo 1, comma 1.1:
 - la lettera e), è sostituita dalla seguente: "
 - e) **gestore di rete con obbligo di connessione di terzi**: gestore di una rete di trasmissione o di distribuzione titolare di una concessione per l'erogazione del servizio di trasmissione o di distribuzione ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77;";
 - lettera p), le parole "non è titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione in relazione al territorio in cui la predetta rete sorge" sono sostituite dalle seguenti parole: ", in relazione al territorio in cui la predetta rete sorge, non è titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77";
 - lettera p), penultimo alinea le parole "(reti private non SDC)" sono eliminate;
 - lettera q), le parole "decreto ministeriale 79/99" sono sostituite dalle seguenti parole: "decreto legislativo 79/99 ovvero dall'articolo 1-ter del DPR 235/77";
 - la lettera u), è sostituita con la seguente: "
 - u) rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili: una qualsiasi rete elettrica gestita da un gestore di rete non titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77 e che non ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta, ma solo le utenze connettibili come disciplinate dall'articolo 6 del TISDC;",
 - lettera v), dopo le parole "concessioni di distribuzione" sono aggiunte le seguenti parole: "rilasciate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77";
 - lettera ff), le parole "rete di distribuzione o alla rete di trasmissione" sono sostituite dalle seguenti parole: "predetta rete";
- all'articolo 4, comma 4.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "
 - b) gli altri sistemi di distribuzione chiusi (ASDC) in cui rientrano le altre reti di cui all'articolo 30, comma 27, della legge 99/09, ivi incluse le reti portuali e le reti aeroportuali.";
- all'articolo 10, al termine del comma 10.1, sono aggiunte le seguenti parole: "rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77";

- 2. di modificare il comma 9.11 del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, sostituendo le parole "a partire dall'1 gennaio 2020" con le seguenti parole: "a partire dall'1 gennaio 2021";
- 3. di posticipare, nel solo caso delle reti portuali e aeroportuali inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019, l'applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2021;
- 4. aggiornare il Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, sostituendo la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel (già aggiornata, da ultimo, con la deliberazione 269/2019/R/eel) con la *Tabella 1* allegata al presente provvedimento al fine di:
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2020, la rete elettrica denominata "Porto Civitavecchia", gestita da Port Utilities, sita nei Comuni di Civitavecchia (RM) e Tarquinia (VT) e identificata con il codice distributore 618;
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2020, la rete elettrica denominata "Porto Fiumicino", gestita da Port Utilities, sita nel Comune di Fiumicino (RM) e identificata con il codice distributore 619;
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2020, la rete elettrica denominata "Porto Gaeta", gestita da Port Utilities, sita nel Comune di Gaeta (LT) e identificata con il codice distributore 620;
 - escludere, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, la rete elettrica denominata "Bayer Garbagnate Milanese", gestita da Bayer Healthcare Manufacturing, sita nel Comune di Garbagnate Milanese (MI) e identificata con il codice distributore 611:
 - aggiornare, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, l'indirizzo della sede legale della Società CBRE GWS Technical Division, gestore dell'ASDC denominato "Complesso via Monte Rosa, n. 91", sito nel Comune di Milano (MI) e identificato con il codice distributore 653;
- 5. sostituire la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel con la *Tabella 1* allegata al presente provvedimento;
- 6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché a Terna S.p.A., a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e all'Acquirente Unico S.p.A. per i seguiti di propria competenza;
- 7. di pubblicare la presente deliberazione e il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, come modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini